

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **156/1973** (ECLI:IT:COST:1973:156)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **DE MARCO**

Udienza Pubblica del **03/10/1973**; Decisione del **09/11/1973**

Deposito del **21/11/1973**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6885**

Atti decisi:

N. 156

SENTENZA 9 NOVEMBRE 1973

Deposito in cancelleria: 21 novembre 1973.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 307 del 28 novembre 1973.

Pres. BONIFACIO - Rel. DE MARCO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 febbraio 1971 dal Consiglio di Stato - sezione IV - sul ricorso di Vacca Roberto contro il Consiglio nazionale delle ricerche, iscritta al n. 421 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971;

2) ordinanza emessa il 15 febbraio 1972 dal Consiglio di Stato - sezione IV - sul ricorso di Costone Cosimo Damiano contro il Ministero della difesa aeronautica, iscritta al n. 238 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 219 del 23 agosto 1972.

Visti gli atti di Costituzione di Vacca Roberto e di Costone Cosimo Damiano;

udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1973 il Giudice relatore Angelo De Marco;

uditi l'avv. Bruno Piccarozzi, per il Vacca, e l'avv. Carlo Fornario, per il Costone.

Ritenuto in fatto:

1. - Con ordinanza 19 febbraio 1971, il Consiglio di Stato in s.g. (Sez. IV) ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, ai fini della decisione del ricorso proposto dall'ing. Roberto Vacca contro il rifiuto del Consiglio nazionale delle ricerche di corrispondergli, in seguito a dimissioni da impiego non di ruolo, l'indennità di anzianità, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dell'art. 9, comma quarto, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, sulla disciplina del rapporto d'impiego non di ruolo con le amministrazioni statali, nella parte in cui esclude che tale indennità sia dovuta, in caso di dimissioni volontarie.

La non manifesta infondatezza è motivata con il richiamo alla sentenza di questa Corte 27 giugno 1968, n. 75 che ha dichiarato illegittimo l'art. 2120 del codice civile, nella parte in cui negava al lavoratore il diritto alla indennità di anzianità nel caso di dimissioni volontarie e con la considerazione che gli stessi principi, in base ai quali si è pervenuti a tale decisione, sono indubbiamente applicabili ai rapporti d'impiego pubblico non di ruolo.

2. - Con altra ordinanza, in data 15 febbraio 1972 lo stesso Consiglio di Stato in s.g. (Sez. IV), nel corso del giudizio promosso da Cosimo Costone, avventizio di 3 categoria del Ministero della difesa, licenziato per motivi disciplinari, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione, dello stesso art. 9, comma quarto, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui nega l'indennità suddetta, nel caso di licenziamento per motivi disciplinari.

La motivazione della non manifesta infondatezza è identica a quella dell'ordinanza 19 febbraio 1971 sopra riassunta.

3. - Dopo gli adempimenti di legge, i due giudizi, come sopra promossi, vengono ora alla cognizione della Corte.

Si sono costituite le parti private, i patrocini delle quali, con memorie depositate, rispettivamente, il 19 ottobre 1971 e l'11 settembre 1972, richiamando ed illustrando le motivazioni delle ordinanze di rinvio, concludono chiedendo che le prospettate questioni

vengano dichiarate fondate. Tale tesi è ribadita dal patrocinio dell'ing. Vacca con successiva memoria depositata il 20 settembre 1973.

Non vi è stata costituzione delle Amministrazioni pubbliche controinteressate, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto:

1. - I due giudizi, come sopra promossi, vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza, dato che entrambi hanno per oggetto il dubbio circa la legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dell'art. 9, comma quarto, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 - che disciplinava il rapporto di pubblico impiego non di ruolo - nelle parti in cui nega la corresponsione dell'indennità di anzianità nelle ipotesi di risoluzione del rapporto in seguito a condanna penale o provvedimento disciplinare ed in seguito a volontarie dimissioni.

2. - Anzitutto deve rilevarsi che, successivamente alla risoluzione dei rapporti d'impiego, ai quali si riferiscono le ordinanze di cui in epigrafe, sono state promulgate e sono entrate in vigore le leggi 8 giugno 1966, n. 424; 15 luglio 1966, n. 604 e 28 dicembre 1966, n. 1077, in forza delle quali dette questioni sono ormai risolte in favore degli impiegati e dei lavoratori dipendenti sia dallo Stato o da altri Enti pubblici sia da privati.

Infatti:

- l'art. 1 della legge n. 424 abroga le disposizioni che prevedono, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico al conseguimento della pensione e di ogni altra indennità da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza;

- l'art. 9 della legge n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) statuisce che l'indennità di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del relativo rapporto;

- infine - con più specifico riferimento alla natura dei rapporti per la risoluzione dei quali sono state prospettate le questioni in esame - l'art. 1 della legge n. 1077 del 1966 dispone che agli impiegati civili non di ruolo comunque denominati delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, si applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza e di previdenza diretto, indiretto e di reversibilità per il personale civile di ruolo.

Senonché, dato che, come sopra si è rilevato, i rapporti d'impiego che formano oggetto dei giudizi a quo sono stati risolti prima dell'entrata in vigore delle richiamate leggi, che, in conseguenza, non sono ad essi applicabili, le prospettate questioni conservano la loro rilevanza.

3. - È evidente che la sopra riportata legislazione costituisce attuazione dei principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 3 del 1966, che, muovendo dal carattere retributivo del trattamento di quiescenza spettante in conseguenza di un rapporto di impiego o di lavoro e della particolare protezione di cui nel vigente ordinamento costituzionale viene fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale, la retribuzione del prestatore d'opera in ogni suo aspetto, ha ritenuto contrastante con l'art. 36 della Costituzione qualsiasi disposizione che privi il lavoratore o i suoi aventi causa, per qualsiasi ragione, di detto trattamento, conquistato attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa.

In applicazione degli stessi principi e nel quadro della legislazione che li ha recepiti, le

questioni in esame risultano quindi pienamente fondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma quarto, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, sul "Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato", nelle parti in cui dispone che non sia dovuta indennità di anzianità nei casi di licenziamento in seguito a condanna penale o a provvedimento disciplinare ed in seguito a dimissioni volontarie.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALozza - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.